SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

L'anno duemiladodici, addì **15 maggio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 29846 del 10 maggio 2012, nell'Aula Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....o m i s s i s .....

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente, ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni, prof. Giorgio Spangher, prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini (entra alle ore 17.00), prof.ssa Marta Fattori, prof. Vincenzo Ziparo, prof. Eugenio Gaudio (entra alle ore 16.35), prof. Adriano Redler (entra alle ore 16.00), prof. Vincenzo Nesi, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Guido Valesini, prof. Marcello Scalzo, prof. Francesco Quaglia, prof. Pierluigi Valenza, prof. Andrea Magrì, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof. Alfredo Antonaci (entra alle ore 16.00), prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, prof. Giorgio Piras, prof. Fabio Giglioni (entra alle ore 17.35), prof. Massimo Realacci, prof. Enrico Fiori, sig. Beniamino Altezza (entra alle ore 16.10), sig. Livio Orsini (entra alle ore 16.35), sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Fabrizio Fioravanti, dott. Paolo Piccini, dott. Giuseppe Rodà, arch. Giovambattista Barberio (alle ore 16.10), dott. Francesco Mellace, dott. Giuseppe Alessio Messano e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Prorettori: prof. Antonello Biagini, prof. Federico Masini, prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Giancarlo Ruocco, prof. Bartolomeo Azzaro e prof. Giorgio Alleva.

Assenti giustificati: prof. Fabrizio Orlandi.

Assenti: prof. Gianluigi Rossi e sig. Vito Trinchieri

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....o m i s s i s .....

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

15 AGO. 2012

RIPART. V - SETT. IV
Attività di Strutture Periferiche
IL CAPO
(Dr.ssa Giovanna LIVIANO)

RIORDINO FACOLTA' – SCUOLA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE - PROVVEDIMENTI

Il Presidente ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto, si è proceduto al riordino delle Facoltà oggetto di specifica approvazione da parte del Senato Accademico, nella seduta del 21.09.2010, e del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28.9.2010.

In tale frangente, il Senato Accademico, alla luce del riassetto operato aveva deliberato, altresì, "*che le 2 Scuole speciali (leggasi: Scuola di Ingegneria Aerospaziale e Scuola per archivisti e bibliotecari) confluiscano nella Scuola superiore di studi avanzati (SSSA) per svolgere nell'ambito della SSSA attività formativa di III livello (dottorato, master, alta formazione) mentre le attività formative di I e/o II livello e le attività di ricerca saranno svolte nell'ambito dei Dipartimenti di incardinamento dei docenti e coordinate dalle specifiche Facoltà*" [punto i) della delibera, n.d.r.].

La Scuola Superiore di Studi Avanzati era stata istituita con D.R. n. 397 del 30.7.2009, al fine di consentirne l'inserimento, quale azione strategica, all'interno dell'Accordo di Programma MIUR-Sapienza per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui alla comma 3 dell'art. 5 della Legge 53/1993, ma la sua attivazione e la definizione del relativo regolamento erano state rinviate alla firma dell'Accordo [intervenuta successivamente in data 31.12.2010, n.d.r.] e alla disponibilità dei relativi fondi da parte del Ministero.

E così, conclusa la fase di decretazione con cui si é provveduto ad accorpare le Facoltà, non essendo ancora definito l'Accordo con il MIUR e tanto meno disponendo dei finanziamenti richiesti al MIUR per il funzionamento della Scuola Superiore di Studi Avanzati, non si è potuto dar luogo alla ipotizzata confluenza e si è reso necessario prevedere per le soprarichiamate Scuole speciali una sorta di regime transitorio, tenuto conto altresì che la Scuola di Ingegneria Aerospaziale/SIA e la Scuola per archivisti e bibliotecari/SSAB, così come precedentemente configurate, non erano più compatibili con il nuovo assetto ridisegnato dallo Statuto né in linea con la cd. Legge Gelmini [all'epoca prossima all'approvazione, n.d.r.].

In pendenza della prescritta confluenza della SIA e della SSAB nella Scuola Superiore di Studi Avanzati per "*svolgervi attività formativa di III livello*" e non potendosi continuare a riconoscere autonomia amministrativa e contabile a due strutture incompatibili con il nuovo sistema, il Senato Accademico, nella seduta del 30.11.2010, e il Consiglio di Amministrazione, nella successiva seduta del 7.12.2010, hanno disposto in merito alle sorti delle due Scuole:
1) "la temporanea sospensione della Scuola di Ingegneria Aerospaziale e della Scuola Speciale per archivisti e bibliotecari;
2) la disattivazione dei relativi centri di spesa, alla data del 31.12.2010;

Senato Accademico
Seduta del
15 MAG. 2012
RIPART. V - SETT. IV
IL CAPO SETT.
(Dr.ssa Giovanna LUCIANO)

3) il trasferimento delle attività residue e dei relativi fondi ai Dipartimenti di afferenza dei docenti (Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche e Dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica".
Con D.R. n. 771 del 21.12.2010 si è, quindi, provveduto a dare esecuzione alla citata deliberazione relativamente alla Scuola di Ingegneria Aerospaziale fissando la data di disattivazione del relativo centro di spesa al 31.12.2010.

Tuttavia, con ricorso n. 11588/2010, veniva richiesto al TAR l'annullamento della soprarichiamata delibera del Senato Accademico [del 30.11.2010 n.d.r] e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale da parte di alcuni docenti e studenti già componenti il Consiglio della SIA e, contestualmente, veniva avanzata richiesta di sospensiva. L'istanza cautelare, dapprima concessa con Decreto Presidenziale n. 5426/10 del 17.12.2010, è stata poi respinta con Ordinanza n. 201100025, dell'11.1.2011. Il D.R. n. 771 del 21.12.2010, inizialmente sospeso, è così tornato a dispiegare piena efficacia e gli adempimenti ivi previsti per la disattivazione del centro di spesa della Scuola sono stati procrastinati al termine del 31.1.2011. Il passaggio di consegne dal centro di spesa della SIA a quello del Dipartimento incorporante si è rivelato più complesso e lungo del previsto, anche e soprattutto per una serie di criticità riscontrate nella precedente gestione e che hanno costretto, alla fine, l'Amministrazione alla loro segnalazione alla Corte dei Conti. L'intero processo si è quindi concluso a luglio del 2011.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 7633 del 30.09.2011 ha ritenuto che *"la delibera del Senato Accademico in impugnativa* [del 30.11.2010 n.d.r] *ha disposto la sospensione della Scuola di Ingegneria Aerospaziale e la disattivazione del relativo Centro di spesa senza consentire alcuna partecipazione procedimentale alla Scuola stessa e, attraverso gli organi rappresentativi, ai suoi docenti...*[omissis]*... La mancanza del necessario momento partecipativo procedimentale e la conseguente carenza di istruttoria inficiano quindi l'atto impugnato, che in accoglimento del proposto ricorso, e con assorbimento di ogni profilo di censura non esaminato, va pertanto annullato".*

L'Amministrazione ha ritenuto di resistere appellandosi al Consiglio di Stato, adito per la riforma previa sospensione della suddetta sentenza (ricorso iscritto al RG n. 10287 del 2011). Successivamente, vista l'Ordinanza n. 433 del 31.01.2012 con cui il G.A. di II grado, *"considerato che il provvedimento del 30 novembre 2010, impugnato nel giudizio di primo grado – con il quale è stata disposta la disattivazione del "centro di spesa" della Scuola di Ingegneria Aerospaziale – non è stato adottato nel rispetto delle garanzie di partecipazione procedimentale",* ha respinto l'istanza cautelare avanzata dalla Sapienza, l'Amministrazione, preso atto dell'annullamento, per adeguarsi al *"dictum"* giudiziale ha prontamente rinnovato il procedimento *de quo*.

RIPART. V - SETT. IV
Affari ... Strutture Periferiche
IL CAPO ...
(D.ssa Giulia ALUCIANO)

Con rettorale n. 12882 del 29.02.2012, nel dare avvio alla rinnovazione del procedimento, si è provveduto a richiedere alla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale e al Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica e Energetica-DIAEE, cui afferiscono per legge e in prevalenza, per quel che concerne la struttura dipartimentale, i docenti già afferenti alla SIA, di esprimersi in merito alla disattivazione del centro di spesa di quest'ultima.

Il Consiglio del DIAEE, nella seduta del 15.03.2012, non ha ritenuto di potere "*esprimere un parere consapevole ed esaustivo*" ritenendo scarne le informazioni in proprio possesso; si rileva tuttavia che in quella sede risultavano assenti, in forma di protesta, la maggior parte dei docenti provenienti dalla SIA. Per quanto riguarda la Facoltà, invece, dopo una prima comunicazione resa al Consiglio nella riunione del 1.03.2012, il Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale ha sottoposto la richiesta alla Giunta nella seduta del 22.03.2012. Questa, dopo un'approfondita discussione in merito a quanto richiesto, "*ha espresso rammarico per l'assenza dei ricorrenti perché la questione è stata messa all'o.d.g. proprio per dare loro la possibilità di esprimere le loro considerazioni in merito*" e ha, altresì, convenuto sul fatto che "*essendo stata la SIA annessa alla SSSA, la disattivazione del centro di spesa della SIA è un atto dovuto*".

Con dirigenziale n. 22471 del 6.04.2012, anche in considerazione della complessa situazione giudiziaria e dietro suggerimento del legale cui è stata affidata la difesa della Sapienza in tutti i citati ricorsi, l'avv. Luigi Napolitano, si riteneva di invitare direttamente tutti i componenti dell'ex Consiglio della Scuola a esercitare i diritti di cui all'art. 10 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., anche individualmente, mediante la presa visione degli atti e/o la presentazione di memorie scritte, eventualmente corredate da documenti come previsto dal Regolamento di Ateneo di attuazione delle norme in materia di procedimento amministrativo della Sapienza. Quanto sopra, entro il 30.04.2012, per permettere agli Uffici di predisporre tutta la documentazione da sottoporre al Senato Accademico del 15.05.2012 e al Consiglio di Amministrazione del 22.05.2012 al fine di rispettare i termini previsti per il procedimento *de quo* [90 giorni dall'avvio, n.d.r.].

In esito a tale reiterata richiesta, in data 23.4.2012, l'avv. Vittorina Teofilatto, ha invitato l'Amministrazione a voler soprassedere ad ogni azione amministrativa in attesa che il TAR si pronunci in merito al giudizio di ottemperanza, con udienza fissata al 23.5.2012. Del tutto incidentalmente, si è cosi venuti a conoscenza dell'ulteriore pendenza, non essendo stata notificata alla Sapienza né tanto meno all'avv. Napolitano, ma all'Avvocatura dello Stato costituitasi senza che La Sapienza ne fosse avvertita. Di ciò è stata data prontamente comunicazione al TAR [con nota n. 28748 del 8.5.2012, n.d.r.] sia per comunicare l'avvenuta rinnovazione del procedimento trasmettendo la relativa documentazione a corredo, sia per evidenziare l'irritualità con cui è stato instaurato

RIPART. V - SETT. IV
...
IL C...
(Dr.ssa Giuliana LUCIANO)

il giudizio di ottemperanza essendosi costituita *sine titulo* l'Avvocatura, in quanto la sentenza di riferimento riguarda un ricorso in cui non era costituita.

In data 28.4.2012 [acquisita al Protocollo il 30.4.2012, n.d.r.] è stata invece presentata dall'avv. Giacomelli, nell'interesse del prof. Antonio Paolozzi e degli studenti interessati al procedimento, una articolata memoria con la quale, alla fine di una serie di considerazioni, si chiede *"di voler sospendere la procedura adottata, riattivare la SIA e i suoi organi, rideterminare gli obiettivi di efficienza ed efficacia secondo le norme statutarie, provvedere alla sua verifica e successiva valutazione attraverso gli organi deputati secondo le procedure statutariamente previste"*. Inoltre, giova evidenziare in relazione che nella memoria viene esplicitata l'aspettativa dei ricorrenti alla *"... confluenza della SIA con il suo centro di spesa nella Scuola Superiore di Studi Avanzati"* che *"consentirebbe anche di migliorare l'offerta formativa della SSAS"*, in base ad una serie di motivazioni per le quali si rinvia alla memoria medesima (a tale scopo e nel rispetto delle prerogative previste dalla Legge 241/90 inclusa tra gli allegati parte integrante).

Tutto ciò premesso, si precisa quanto segue.

1. Le disposizioni di riferimento del provvedimento impugnato (Statuto 2010 e delibera SA di riordino delle facoltà 21.9.2010) non sono cambiate, bensì si sono rafforzate e consolidate con la successiva entrata in vigore della Legge 240/2010: il Dipartimento allo stato è struttura fondamentale per la ricerca e le attività formative, soggetta a limiti dimensionali prefissati (non meno di 40 afferenti); la Facoltà è, invece, una struttura di coordinamento, razionalizzazione e valutazione delle attività didattiche e di ricerca (per Statuto aggregante al suo interno non meno di 3 dipartimenti).

2. La Scuola Superiore di Studi Avanzati, come accennato in premessa, è stata istituita nel 2009 sulla base delle deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute rispettivamente del 21 e del 28.07.2009, per la *"promozione e la realizzazione di progetti e programmi di ricerca e di formazione, finalizzati alla valorizzazione di competenze scientifiche rilevanti come base per la formazione alla ricerca, rafforzando le collaborazioni nazionali e internazionali e promuovendo l'accesso di studenti particolarmente meritevoli alla ricerca avanzata"* (art. 1, comma 1 del Regolamento provvisorio approvato dal Senato Accademico). In quella prima fase si era ipotizzato che *"per ogni macroarea/classe la SSAS organizza corsi di studi per gli allievi appartenenti alle rispettive Facoltà e Dipartimenti, sia per corsi di primo livello che di laurea magistrale o di dottorato"* (art. 10, comma 3 del Reg. provv.) e che *"i corsi di studio della Scuola hanno la durata prevista per i corsi di laurea o di dottorato. Qualora si tratti di corsi soggetti ad altro ordinamento, essi hanno la durata prevista dal rispettivo ordinamento universitario"* (art. 11, comma 1 del Reg. provv.).
Con la firma dell'Accordo di Programma [31.12.2010, n.d.r.] , essendo stato riconosciuto dal MIUR il finanziamento necessario per il funzionamento della

Senato
Accademico

Seduta del
15 MAG. 2012

medesima, si è potuti procedere alla sua attivazione. E' stato così revisionato il Regolamento provvisorio del 2009 per adeguarlo al nuovo Statuto e alla cd. "Legge Gelmini". Quindi, con delibere assunte in data 7 e 14.6.2011, rispettivamente il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato il Regolamento definitivo e l'attivazione della Scuola a partire dall'a.a. 2011-2012 [decisione formalizzata con D.R. n. 2454 del 26.7.2011, n.d.r.].
Nel rispetto delle disposizioni statutarie la Scuola è stata così " *finalizzata al progresso della scienza e alla valorizzazione dei giovani secondo criteri di merito, volta a fornire agli studenti, nella fase degli studi pre e post lauream, percorsi formativi, complementari a quelli previsti dagli ordinamenti, di alta qualificazione che ne promuovano le capacità, mediante arricchimento scientifico e culturale, anche in senso interdisciplinare. La Scuola è centro di spesa autonomo, si avvale di docenti di ruolo della Sapienza e di studiosi esterni alla "Sapienza" di elevata qualificazione ed è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione*".
Non essendo più ascrivibile alla Scuola, in base alla Legge 240/2010, la competenza ad erogare corsi di studio istituzionali questa è stata riconfigurata come una scuola di alta formazione integrativa per studenti immatricolati e iscritti ai CdL della Sapienza e fornisce moduli aggiuntivi e di completamento del percorso formativo intrapreso dagli studenti, allo stato risulta impossibile attuare la confluenza dell'intera attività formativa di III livello (nel caso di specie, dottorati) così come ipotizzato e disposto dal Senato Accademico, nella seduta del 21.9.2010.

3. In virtù della legge 102/1963 che l'ha istituita, la SIA conferiva la laurea in Ingegneria Aerospaziale di durata biennale per studenti già laureati in Ingegneria e annuale per studenti già laureati in Ingegneria Aeronautica. Tale laurea non è riconducibile a nessuna delle tipologie stabilite previste dalla 15 maggio 1997, n. 127 dunque con norma di rango primario. Tale legge, che, come è noto, reca *"misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"*, all'art. 17, comma 95, stabiliva che l'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, dovesse essere disciplinato dagli atenei in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. In attuazione di tale norma furono emanati i DD.MM. 509/1999 e 270/2004, che, nel dettare i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, hanno rideterminato in maniera puntuale i corsi di studio attivabili dalle Università e i relativi titoli di studio che esse rilasciano, escludendo, quindi, la possibilità di prevederne di ulteriori.
Le stesse disposizioni stabiliscono, altresì, che i titoli di specializzazione, di norma biennali, possano essere istituiti soltanto se una legge dello stato ne prescriva il conseguimento per accedere a particolari carriere. Tra i titoli previsti dai decreti in questione non se ne rinviene alcuno cui la Laurea in Inge-

gneria Aerospaziale (cosiddetta "Vecchio Ordinamento"), rilasciata dalla Scuola, possa essere ricondotta.

Senato
Accademico
Seduta del
15 MAG. 2012
RIPART. V - SETT. IV
Attività di Struttura
IL CAPO SETTORE
(Dr.ssa Giovanna LUCIANO)

Nel frattempo, peraltro, i DD.MM. 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000, relativi alla determinazione delle classi di laurea e laurea specialistica, hanno previsto la classe della Laurea in Ingegneria Industriale (10) e la classe della Laurea specialistica in Ingegneria Aerospaziale e Astronautica (23/S), riconducendo la formazione culturale sulle materie dell'ingegneria aeronautica e spaziale alla filiera "laurea più laurea specialistica".

In tale contesto il corso di studi della Scuola di Ingegneria Aerospaziale e il titolo da essa rilasciato non trovano dunque più legittimazione, perché non riconducibili a nessuna delle tipologie stabilite dal quadro normativo di riferimento.

4. Il D.Lgs 18/2012 di attuazione dell'art. 5 comma 1, lettera b) e comma 4, lettera a) della Legge 240/2010, impone alle università l'adozione di un bilancio unico di ateneo a partire dall' 1.1.2014: ciò vorrà significare la chiusura di tutti i centri di spesa in cui attualmente si configurano Dipartimenti, Facoltà, Centri e Amministrazione Centrale e la loro riconfigurazione come centri di responsabilità amministrativa. Nelle more della riconduzione al bilancio unico, non possono essere attivati e/o riattivati centri di spesa per strutture che oltretutto non sono espressamente previste dallo Statuto, dalla Legge né tanto meno a queste assimilabili, per funzioni e per dimensioni.
5. Con DM 23.12.2010, n.50, adottato in attuazione dell'art. 1-ter, comma 1 del D.L. 7/2005, convertito in L. 43/2005, il MIUR, nel definire le linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012, ha previsto tra l'altro la possibilità per le Università di disporre autonomamente nei propri programmi triennali la *"disattivazione di corsi di studio, nonché di facoltà o competenti strutture didattiche, ancorché istituiti da leggi o da provvedimenti relativi alla programmazione del sistema universitario adottati in attuazione della normativa previgente"*, nell'ottica della razionalizzazione e sostenibilità dell'offerta formativa. Un'indicazione in più cui adeguare strategie e programmi nell'ambito del complesso processo di riforma del sistema universitario avviatosi.
6. Si sottolinea che ad oggi l'attività professionale di didattica, studio e ricerca dei docenti della SIA non risulta essere stata compressa e/o mortificata potendo continuare a svolgersi in un diverso contesto di riorganizzazione generale così come imposto dalle recenti riforme legislative; inoltre, come evidenziato da più parti [vd. verbale del Consiglio di Dipartimento del 15.3.2012 e verbale della Giunta della Facoltà di Ingegneria civile e industriale del 22.3.2012, n.d.r.], la gestione della medesima da parte del Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed Energetica è efficientemente e efficacemente condotta.

Senato Accademico

Seduta del 15 MAG. 2012

RIPART. V - SETT. IV

Stante quanto sopra esposto, fermo restando l'ineludibile necessità della disattivazione del centro di spesa della SIA e non potendosi dar luogo alla prevista confluenza della medesima nella Scuola Superiore di Studi Avanzati, anche le attività di III livello dovranno essere ricondotte all'interno dei dipartimenti di afferenza dei docenti ad esse interessati.

I docenti già appartenenti alla SIA potranno eventualmente valutare e proporre al Dipartimento di appartenenza la costituzione di una sezione che, nel rispetto della normativa vigente (legge 240/2010, Statuto e Regolamenti interni), dia visibilità alla specifica connotazione scientifica della ex Scuola.

Il Presidente, considerato quindi l'avvenuto annullamento della precedente delibera assunta da questo consesso nella seduta del 30.11.2010 per la sola parte dispositiva riguardante la Scuola di Ingegneria Aerospaziale, nel segnalare che sulla presente relazione, per effetto del contenzioso in atto, è intervenuto anche il parere favorevole dell'avvocato Napolitano, alla luce di quanto sopra e con espressa riserva di ogni eventuale valutazione conseguente alla decisione che il Consiglio di Stato intenderà assumere nel merito sul ricorso n. 10287/2011 (pendente), invita a deliberare.

Allegati quali parte integrante:

1. Estratto delibera Senato Accademico del 30.11.2010 [annullata per la parte relativa alla Scuola di Ingegneria Aerospaziale]
2. Sentenza TAR n. 7633 del 30.09.2011
3. Rettorale del 29.2.2012
4. Memoria Paolozzi-Giacomelli del 28.4.2012

Allegati in visione

1. D.R. n. 397 del 30.7.2009
2. Estratto delibera Senato Accademico del 21.9.2010
3. D.R. n. 2454 del 26.7.2011
4. Ordinanza Consiglio di Stato n. 433 del 31.1.2012
5. Estratto delibera Consiglio del DIAEE, seduta del 15.03.2012
6. Estratto delibera Giunta della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, seduta del 22.03.2012
7. Lettera avv. Vittorina Teofilatto del 23.4.2012

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

15 MAG. 2012

DELIBERAZIONE N. 246/12

IL SENATO ACCADEMICO

VISTA la Legge 30.12.2010, n 240;

VISTO il DM 23.12.2010, n. 50;

VISTO lo Statuto, emanato con D.R. n. 545 del 4.08.2010;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento interno di attuazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e i relativi termini ivi previsti;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, assunte rispettivamente nelle sedute del 21 e del 28.09.2010, in merito al "Riordino delle Facoltà" con cui al punto i) era stato statuito *"che le 2 Scuole speciali confluiscano nella Scuola Superiore di Studi Avanzati [SSSA] per svolgere nell'ambito della SSSA attività formativa di III livello (dottorato, master, alta formazione), mentre le attività formative di I e/o II livello e le attività di ricerca saranno svolte nell'ambito dei Dipartimenti di incardinamento dei docenti e coordinate dalle specifiche Facoltà";*

VISTA la propria delibera del 30.11.2010 assunta in merito al "Riordino Facoltà – Scuola Speciale Archivisti e Bibliotecari e Scuola di Ingegneria Aerospaziale" che, per effetto della sentenza TAR n. 7633/2011, è stata annullata per la sola parte dispositiva relativa alla Scuola di Ingegneria Aerospaziale e i successivi provvedimenti attuativi della stessa;

VISTE altresì, le delibere del 21 e del 28.07.2009 con cui, rispettivamente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato l'istituzione della Scuola Superiore di Studi Avanzati della Sapienza;

VISTE le intervenute delibere del 7 e del 14.6.2011 con cui, rispettivamente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, essendo stato riconosciuto dal MIUR il finanziamento necessario per l'attivazione della medesima, ne hanno approvato il Regolamento didattico;

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

15 MAG. 2012

VISTO il D.R. n. 2454 del 26.7.2011, con cui è stata attivata a partire dall'a.a. 2011-2012 la Scuola Superiore di Studi Avanzati della Sapienza ed è stato emanato il relativo Regolamento;

LETTA la relazione predisposta dal Settore IV - Ripartizione V, che qui si richiama ad integrazione della motivazione di questa delibera;

LETTA la memoria recante *"osservazioni sul processo di disattivazione del centro di spesa Scuola di Ingegneria Aerospaziale"*, fatta pervenire al suddetto Ufficio dall'Avv. Ivano Giacomelli nell'interesse del Prof. Paolozzi e degli studenti ricorrenti al TAR Lazio;

CONSIDERATO che, alla luce della normativa vigente, la Scuola di Ingegneria Aerospaziale non è più compatibile con il nuovo assetto, non essendo assimilabile, per funzioni e per dimensioni, né a un Dipartimento [in ossequio alla Legge 240/2010 che prevede all'art. 2, comma 2, lettera a) la *"attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie"* e all'art. 2, comma 2, lettera b) il *"numero minimo degli afferenti ad un dipartimento: 40 professori di ruolo e ricercatori di ruolo"*] né a una Facoltà [in ossequio alla Legge 240/2010 che prevede all'art. 2, comma 2, lettera c) la *"previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di raccordo e coordinamento"*] e, pertanto, manca dei necessari presupposti per la riattivazione del relativo centro di spesa;

CONSIDERATO altresì, che per effetto del nuovo assetto degli studi universitari e del nuovo contesto organizzativo delle università, determinati dagli interventi legislativi riformatori e dalla relativa normativa di attuazione, sono venute meno le condizioni giuridiche perché la Scuola di Ingegneria Aerospaziale sussista nelle condizioni di cui alla legge istitutiva, avendo perso le originarie funzioni formative e di ricerca, comprese quelle rivolte all'esterno o correlate o accessorie, attribuite ora ai Dipartimenti;

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

15 MAG. 2012

CONSTATATO che l'eventuale offerta formativa di III livello della Scuola di Ingegneria Aerospaziale non può confluire nella Scuola Superiore di Studi Avanzati che si configura come una scuola di alta formazione integrativa per studenti immatricolati e iscritti ai CdL della Sapienza e fornisce moduli aggiuntivi e di completamento del percorso formativo intrapreso dagli studenti nel rispetto delle disposizioni intervenute con la Legge 240/2010 che hanno sottratto le funzioni didattiche dell'Università alle Facoltà e/o Scuole per affidarle esclusivamente ai Dipartimenti;

CONSIDERATO che l'attività professionale di didattica, studio e ricerca dei docenti già afferenti alla Scuola di Ingegneria Aerospaziale, può continuare a svolgersi in un diverso contesto di riorganizzazione generale, così come imposto dalle recenti riforme legislative e attuato all'interno della Sapienza e che questo può ben individuarsi nel Dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica quale Dipartimento di afferenza della quasi totalità dei docenti già afferenti alla Scuola di Ingegneria Aerospaziale, e nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale;

CONSIDERATA l'autonomia organizzativa riconosciuta ai Dipartimenti nell'ambito delle disposizioni a riguardo contenute nello Statuto e nel Regolamento-Tipo dei Dipartimenti;

FATTA espressa riserva di ogni eventuale valutazione conseguente alla decisione che il Consiglio di Stato intenderà assumere nel merito sul ricorso n. 10287/2011 (pendente);

con voto unanime

DELIBERA

di approvare:

1) la rettifica della disposizione riportata al punto i) della delibera assunta dal Senato Accademico, nella seduta del 21.9.2010, in merito al "Riordino delle Facoltà" nel modo seguente: "le attività formative di I, II e/o III livello e le attività di ricerca della Scuola di Ingegneria Aerospaziale e della Scuola per archivisti e bibliotecari saranno svolte nell'ambito dei Dipartimenti di incardinamento dei docenti e coordinate dalle specifiche Facoltà";

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

15 MAG. 2012

2) la confluenza di tutte le attività dei docenti della Scuola di Ingegneria Aerospaziale nei Dipartimenti di incardinamento dei docenti (Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica e Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale), ivi incluse quelle di formazione di I, II e III livello, coordinate dalla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale;

3) la disattivazione del relativo centro di spesa.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

L'anno duemiladieci, addì **30 novembre** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 65511 del 25 novembre 2010, nell'Aula Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s** .....

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni, prof. Attilio Celant, prof. Mario Caravale (entra alle ore 17.05), prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini, prof. Gianluigi Rossi, prof. Vincenzo Ziparo, prof. Eugenio Gaudio (entra alle ore 18.35), prof. Adriano Redler, prof. Vincenzo Nesi, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Guido Valesini, prof. Marcello Scalzo, prof. Francesco Quaglia, prof. Pierluigi Valenza, prof. Andrea Magrì, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof. Alfredo Antonaci, Prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, prof. Giorgio Piras, prof. Massimo Realacci, prof. Enrico Fiori, sig. Beniamino Altezza, sig. Livio Orsini, sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Fabrizio Fioravanti, sig. Vito Trinchieri, sig. Giuseppe Rodà, dott. Paolo Piccini, sig. Giuseppe Alessio Messano, dott. Francesco Mellace, arch. Barberio e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Prorettori: prof. Antonello Biagini, prof. Bartolomeo Azzaro, prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Federico Masini e prof. Giancarlo Ruocco.

Assenti giustificati: prof.ssa Marta Fattori e prof. Fabrizio Orlandi.

Assenti: prof. Fabio Giglioni.

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s** .....

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

30 NOV. 2010

RIPART... SETT. IV Attivaz... ...ture Periferiche IL CA... ...TORE (Dr.ssa Maria VALENTINI)

RIORDINO FACOLTA' – SCUOLA SPECIALE ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI E SCUOLA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE.

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 21 e del 28.09.2010, a valle della discussione svoltasi in ordine al Riordino delle Facoltà, hanno deliberato, tra l'altro, che: *"Le due Scuole speciali confluiscano nella Scuola Superiore di studi avanzati (SSSA) per svolgere nell'ambito della SSSA attività formativa di III livello (dottorato, master, alta formazione) mentre, le attività formative di I e/o II livello e le attività di ricerca saranno svolte nell'ambito dei Dipartimenti di incardinamento dei docenti e coordinate dalle specifiche Facoltà.........."*

Al momento si ricorda che le attività formative di I e II livello della Scuola Speciale Archivisti e Bibliotecari sono transitate, tramite i dipartimenti di riferimento, nella nuova Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali, mentre quelle della Scuola di Ingegneria Aerospaziale sono transitate nella nuova Facoltà di Ingegneria civile e industriale.

Per quel che concerne l'attività formativa di III livello (dottorato, master, alta formazione) si segnala che, con decreti in corso di ratifica, si è adottato lo stesso criterio delle attività formative di cui sopra anche per il corso di Specializzazione in "Beni archivistici e librari" della Scuola Speciale Archivisti e Bibliotecari e per il corso di Dottorato in "Ingegneria aerospaziale" della Scuola di Ingegneria Aerospaziale.

Ciò stante, si ricorda che la Scuola di Studi Avanzati della Sapienza, istituita con D.R. n 397 del 30.07.2009 (denominata "*Scuola Superiore di studi avanzati*" nello Statuto e nelle citate delibere del 21 e del 28.09.2010), per espressa disposizione consiliare assunta in data 28.7.2009 sarà attivata "*non appena perverranno i finanziamenti da parte del MIUR*": detti finanziamenti ad oggi non sono stati ancora erogati e, pertanto, non è possibile dare immediata esecuzione alle delibere sopracitate.

Tuttavia, considerato il dispendio di risorse (uffici di presidenza, organi, risorse umane e finanziarie) e ai fini di una più efficace razionalizzazione del nuovo sistema delineato, si propone la disattivazione dei centri di spesa della Scuola Speciale Archivisti e Bibliotecari e della Scuola di Ingegneria Aerospaziale, alla data del 31.12.2010, e la sospensione temporanea delle Scuole e dei relativi organi rappresentativi con il conseguente trasferimento delle attività residue e dei relativi fondi ai Dipartimenti di afferenza dei docenti (Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche, Dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica). Non appena sarà attivata la suddetta Scuola Superiore di studi avanzati si procederà a dare corso alle suddette delibere del 21 e del 28.09.2010, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.

Il Presidente invita a deliberare in ordine alla proposta.

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

30 NOV. 2010

IL SENATO ACCADEMICO

VISTO lo Statuto, emanato con D.R. n. 545 del 4.08.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 188 del 13.08.2010, in particolare l'art. 1, comma 8;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, assunte rispettivamente nelle sedute del 21 e del 28.09.2010, in merito al "Riordino delle Facoltà";

VISTE altresì, le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, assunte rispettivamente nelle sedute del 21 e del 28.07.2009, in merito all'istituzione della Scuola di Studi Avanzati della Sapienza;

LETTA la relazione predisposta dal Settore IV - Ripartizione V;

CONSIDERATA la necessità di una più efficace razionalizzazione del sistema complessivamente delineato con la propria precedente delibera del 21.9.2010, in pieno coerenza con le disposizioni previste dal nuovo Statuto;

RILEVATA pertanto, l'opportunità di procedere alla sospensione temporanea della Scuola di Ingegneria aerospaziale e della Scuola speciale Archivisti e bibliotecari e dei relativi organi rappresentativi, nelle more dell'attivazione della suddetta Scuola di Studi Avanzati della Sapienza;

TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso del dibattito;

Presenti e votanti 38 maggioranza 20: con 37 voti favorevoli del Rettore e dei prof.ri Biagioni, Avallone, Celant, Masiani, Vestroni, Caravale, Carlucci Aiello, Negrini, Rossi, Redler, Ziparo, Nesi, Righetti, Santoro Passarelli, Baumgartner, Valesini, Quaglia, Valenza, Ragozzino, Antonaci, Cerreto, Borruto, Piras, Fiori, Realacci, dei sig.ri Altezza, Orsini, De Lorenzo, Delli Poggi, Fioravanti, Trinchieri, Rodà, Messano, dott.ri Piccini, Mellace, arch. Barberio e 1 astensione del prof. Scalzo.

DELIBERA

1. **la temporanea sospensione delle:**
   - **Scuola di Ingegneria aerospaziale,**
   - **Scuola speciale Archivisti e bibliotecari;**

7

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato
Accademico

Seduta del

30 NOV. 2010

2. la disattivazione dei relativi centri di spesa, alla data del 31.12.2010;

3. il trasferimento delle attività residue e dei relativi fondi ai Dipartimenti di afferenza dei docenti (Dipartimenti di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche e di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica);

4. di dare mandato all'Amministrazione di porre in essere tutti gli atti conseguenti ai fini della conclusione del procedimento.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

N. 07633/2011 REG.PROV.COLL.
N. 06509/2008 REG.RIC.
N. 11588/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6509 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Scuola di Ingegneria Aerospaziale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorina Teofilatto e Domenico Reccia, con domicilio eletto presso Domenico Reccia in Roma, via dei Prefetti, 17;

contro

Universita' degli Studi di Roma La Sapienza, rappresentata e difesa da: Avvocatura dello Stato, Avv. Luigi Napolitano, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, 50; Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca Scientifica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege;

sul ricorso numero di registro generale 11588 del 2010, proposto da:

Maurizio Parisse, Antonio Paolozzi, Carlo Ulivieri, Fabio Curti, Silvano Tizzi, Paolo Teofilatto, quest'ultimo in proprio e in qualità di Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale (in attesa del decreto rettorale di nomina), rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Pandiscia e Vittorio Biagetti, con domicilio eletto presso Vittorio Biagetti in Roma, via Antonio Bertoloni, 35;

contro

Universita' degli Studi di Roma La Sapienza, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Napolitano, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, 50;

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

-Sig.ri Roberto Cica, Enrico Vivona, Iacopo Pisacreta, Vittorio Rossetti, Francesco D'Apolito, Genny Scalise, Luigi Villa, Stefano Scutti, Gian Luigi Somma, Daniele Barbera, Valentina Rao, Martina Carnio, Maurizio Dionne, Riccardo Orsi, Chiara Massimiani, Marco Moriani, Giampaolo Cecchetti, Simone Battistini, Giacomo Luca Marini, Enrica Saraullo, Simone D'Alena, Paolo Dera, Elisa Nardi, Michela Tiberi, Alessia Mauta, Claudio Ferrara, Alessandro Peloni, Federico Fumenti, Francesco Todino, Luigi Ridolfi, Roberta Remiddi, Giuseppe Martinotti, Martina Federico, Eleonora Grava, Emiliano Cordelli, Franco Fiasca, Riccardo Di Lauro, Paride Testani, Chantal Cappelletti, Fabrizio Paolillo, Francesco Maria Testi, Guido

Bernini, Michele Schiavoni, Attilio Marcani, Giampiero Sindoni;

-Ingegneri Scala Enrico, Guido Rossiello, Isidoro Peroni, Giovanni Troisi;

-Ing. Emanuele Basile;

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ivano Giacomelli, con domicilio eletto in Roma, via Oderisi Da Gubbio,18, presso il CSDC;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 6509 del 2008 e relativi motivi aggiunti:

-della delibera del Senato Accademico del 29.4.2008; della delibera del Consiglio Accademico dell'Ateneo Federato A.S.T. del 24.4.2008, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali, fra cui i pareri espressi dal Nucleo di Valutazione e dal Consiglio di Amministrazione, "allo stato non conosciuti nei contenuti" (ricorso introduttivo);

-del decreto rettorale del 9.10.2008 recante "avviso di mobilità per la presentazione delle domande di passaggio alla Facoltà di Ingegneria Aerospaziale" e della delibera del Senato Accademico del 23.9.2008, depositati all'udienza del 15.10.2008, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali (motivi aggiunti depositati il 9.1.2009);

-della delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in data 21.9.2010, pubblicata in data 30.9.2010, limitatamente al punto n. 4 anche con specifico riferimento alla lettera i) della delibera relativa nonché di tutti gli atti presupposti e

consequenziali (motivi aggiunti depositati il 16.12.2010);

quanto al ricorso n. 11588 del 2010:

della delibera del Senato Accademico del 30.11.2010, nella parte in cui ha disposto la temporanea sospensione della Scuola di Ingegneria Aerospaziale, la disattivazione del relativo centro di spesa alla data del 31.12.2010 ed il trasferimento delle attività residue e dei relativi fondi al dipartimento di afferenza dei docenti (Dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica);

nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie difensive;

Relatore designato per l'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2011 il dott. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.I ricorsi di cui in epigrafe, riguardando provvedimenti attinenti, direttamente o indirettamente, alla Scuola di Ingegneria Aerospaziale (che in entrambi i giudizi è anche ricorrente) dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", debbono essere riuniti, per connessione oggettiva e soggettiva, al fine di essere trattati

congiuntamente e decisi con una sola sentenza.

2.Il ricorso n. 6509/2008 è integrato da due atti di motivi aggiunti, depositati rispettivamente il 9.1.2009 e il 16.12.2010.

Con il ricorso introduttivo la Scuola di Ingegneria Aerospaziale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ha impugnato la delibera del Senato Accademico dell'Università predetta in data 29.4.2008 e la delibera del Consiglio Accademico dell'Ateneo Federato A.S.T. del 24.4.2008, con le quali si è dato avvio alle procedure per l'istituzione della Facoltà di Ingegneria Aerospaziale.

Con i primi motivi aggiunti (depositati nel 2009) la Scuola istante ha poi impugnato il decreto rettorale del 9.10.2008 recante "avviso di mobilità per la presentazione delle domande di passaggio alla Facoltà di Ingegneria Aerospaziale" e la delibera del Senato Accademico del 23.9.2008 che ha disposto l'avvio della procedura suddetta.

Avverso gli atti sopra menzionati la ricorrente ha dedotto vari profili d'illegittimità, in sintesi lamentando l'illegittima sovrapposizione della nuova Facoltà alle competenze previste per legge (RD n. 1760/1926 e L. n. 102/1963) della Scuola di Ingegneria Aerospaziale, di cui si preparerebbe una sorta di disattivazione di fatto, senza istruttoria e in violazione di ogni diritto partecipativo procedimentale previsto dallo Statuto dell'Università e dalla legge statale n. 241/1990.

3.Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti suddetti (anche a prescindere, per il momento, dal profilo di carenza di legittimazione attiva, di cui si dirà appresso) sono tuttavia inammissibili e

improcedibili, poiché essi, da un lato, riguardano atti meramente endoprocedimentali di avvio del procedimento di costituzione di una Facoltà universitaria, e quindi non lesivi, alla stregua della normativa che disciplina le modalità e le scansioni procedurali (nella specie non completamente esaurite) previste, per la costituzione di Facoltà universitarie, dal DM n. 362/2007 (cfr. relativo All. 2 comma 4.1), mentre, da un altro lato, come riconosce e rimarca la stessa Scuola di Ingegneria nella memoria datata 31.3.2011, "successivamente la Facoltà di Ingegneria Aerospaziale è stata disattivata" (con conseguente sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnativa mossa contro gli atti istitutivi della Facoltà medesima) a causa delle modifiche apportate dal nuovo Statuto del 2010 dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" all'ordinamento delle strutture dell'Ateneo, articolate in Dipartimenti, con prevalenti funzioni di organizzazione e gestione delle attività didattiche e di ricerca, e Facoltà (in numero non superiore a 12) cui i Dipartimenti afferiscono e dalle quali vengono coordinati e valutati.

4.La ricorrente insiste invece per l'accoglimento dei motivi aggiunti mossi il 25.11.2010 (e depositati il 16.12.2010) per l'annullamento della delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in data 21.9.2010, pubblicata in data 30.9.2010, limitatamente al punto n. 4 con specifico riferimento alla lettera i) della delibera stessa, ove si stabilisce: che la Scuola di Ingegneria Aerospaziale confluirà nella Scuola Superiore di Studi Avanzati

(SSSA) (istituita dal nuovo Statuto dell'Università di cui trattasi); che essa svolgerà, nell'ambito della SSSA, attività formativa di III livello (dottorato, master, alta formazione); che le attività formative di I e II livello saranno invece svolte nell'ambito dei dipartimenti di incardinamento dei docenti e coordinate da specifiche Facoltà; che il Rettore è delegato a costituire apposita Commissione per la predisposizione del regolamento della SSSA.

Avverso tale delibera l'istante deduce, in estrema sintesi, che la decisione di far confluire la Scuola di Ingegneria Aerospaziale in una struttura (SSSA) non operativa, dai contorni allo stato imprecisati e nebulosi, equivale ad un'implicita disattivazione di fatto della Scuola stessa (peraltro contemplata da norme primarie), che non è stata in alcun modo coinvolta nel procedimento e che viene oltretutto privata della possibilità di porre in essere quella formazione di II livello, prevista dalla legge istitutiva, che fino ad ora impartiva promuovendo altresì ricerca all'avanguardia in settori strategici della spazio e concludendo convenzioni e contratti con istituzioni pubbliche e private. Inoltre, l'aver disposto la confluenza della Scuola di cui trattasi all'interno della SSSA insieme all'eterogenea Scuola Archivisti e Bibliotecari, denoterebbe la mancanza di progettualità e di valorizzazione della istituzione ricorrente.

5.Tanto premesso, rileva il Collegio che i motivi aggiunti suddetti sono inammissibili, per difetto di legittimazione attiva della ricorrente, come esattamente eccepito dall'Università resistente.

Invero, la Scuola di Ingegneria Aerospaziale è una mera articolazione organizzativa dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma e non ha quindi una legittimazione processuale separata (e addirittura contrapposta) rispetto a quella dell'Università.

Del resto, questo Tribunale, in accordo a pacifica giurisprudenza, ha già avuto modo di affermare (cfr. TAR Lazio, Roma, III, n. 27778 del 22.7.2010), che l'Università degli Studi è ente dotato, in generale, di una propria unitaria soggettività processuale, che si esplica mediante rappresentanza in giudizio riservata al Rettore, mentre le strutture che la compongono sono mere articolazioni interne dell' Università stessa, prive di personalità giuridica differenziata da quella dell' Università e di legittimazione processuale separata; ciò avviene per Dipartimenti, per i Consigli di facoltà, per le Facoltà, malgrado l'attribuzione di specifiche competenze con carattere di autonomia, e per gli istituti universitari in cui si articola la struttura organizzativa delle Facoltà, i quali, non avendo soggettività giuridica, costituiscono una componente della persona giuridica pubblica (Università) alla quale fanno capo ed alla quale soltanto appartiene, come ente unitario, la legittimazione processuale attiva e passiva (vedi al riguardo CdS, VI, 6.4.2004, n., 1872; vedi anche Tar Campania, NA, II, n. 4803/2007; TAR Puglia, BA, I, n. 3189/05; RM n. 7823/03).

Ebbene, anche la Scuola di Ingegneria Aerospaziale di Roma, benchè a suo tempo istituita per legge (Regio-Decreto Legge 20 agosto 1926 n. 1760 e L. n. 102/1963), è una struttura dell'Università degli Studi

di Roma "La Sapienza". Essa infatti è stata istituita, dal RDL suddetto e poi dalla successiva legge n. 103 del 3 febbraio1963, non come ente autonomo dotato di propria soggettività, ma "presso" l'Università di Roma e quindi come struttura incardinata, sebbene con caratteristiche e finalità peculiari direttamente stabilite dalla legge, nell'Università stessa. Oltretutto è il caso di sottolineare che il RDL n. 1760/1926 è stato abrogato dal DL n. 200 del 22.12.2008, All. 1, e che la legge n. 102 del 1963 non ha certamente previsto, per la Scuola di cui trattasi, particolari connotazioni di autonomia finanziaria, organizzativa e di governo tali da poter indurre a ricostruire, in termini di entificazione soggettiva vera e propria, la natura della Scuola stessa. Ne costituisce, a ben vedere, riprova la stessa disposizione della suddetta legge n. 102/63 che demanda allo statuto dell'Ateneo, secondo le modalità di cui all'art. 17 del testo unico n. 1592/33, la determinazione dell'ordinamento del corso di studi della Scuola, tenuto conto, oltretutto, della circostanza che le possibilità partecipative alla formazione degli statuti sono riservate, dal richiamato art. 17, proprio alle "Facoltà e Scuole che costituiscono l'Università".

L'esempio, addotto poi dalla ricorrente in sede difensiva, dell'Azienda Sanitaria Policlinico Umberto I -cui sarebbe stata riconosciuta, dalla giurisprudenza, la legittimazione attiva dopo l'intervento del legislatore, mentre precedentemente la legittimazione stessa non veniva riconosciuta- appare inconferente, atteso che il DL

n. 341/1999 ha espressamente riconosciuto, all'Azienda Sanitaria predetta, in sede di costituzione, "autonoma personalità giuridica di diritto pubblico" (vedi art. 1) mentre analoga previsione non è affatto contenuta nella legge istitutiva della Scuola ricorrente.

6.Come sopra definito il ricorso n. 6509/2008 e i relativi motivi aggiunti, può procedersi all'esame del ricorso n. 11588/2010, il quale è stato proposto da professori della Scuola di Ingegneria Aerospaziale (SIA), componenti del relativo Consiglio, avverso la delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in data 30.11.2010, la quale ha disposto, nelle more dell'attivazione della SSSA (in cui la SIA dovrà confluire, alla stregua di precedenti deliberati del settembre 2010 degli Organi dell'Ateneo, per lo svolgimento di attività formativa esclusivamente di III livello), la disattivazione del centro di spesa della SIA al 31.12.2010, la sospensione temporanea della Scuola stessa e dei relativi organi rappresentativi, con il conseguente trasferimento delle attività residue e dei relativi fondi ai Dipartimenti di afferenza dei docenti.

Il ricorso è incentrato sulla dedotta illegittimità della sospensione (equivalente a disattivazione) della Scuola di Ingegneria Aerospaziale, poiché questa è stata istituita per legge e l'Università era quindi incompetente a disattivarla, così come invece avvenuto in violazione, oltretutto, della normativa del 1990 di partecipazione procedimentale, e dunque senza adeguata istruttoria in contraddittorio con la Scuola, senza motivazione ed in contrasto

altresì con la delibera del Senato Accademico del 21.9.2010, comportante comunque medio tempore, nelle more della conclusione del procedimento di costituzione della SSSA (in cui la Scuola di Ingegneria Aerospaziale doveva confluire), l'operatività della SIA stessa. Viene ulteriormente dedotta l'illegittimità della contestata delibera sotto il profilo della lesione degli artt. 7 e 8 del DPR n. 382/80 (libertà di insegnamento e inamovibilità dei docenti), in relazione alla sospensione dei corsi di studio della SIA e al trasferimento dei docenti ad altro dipartimento senza domanda da parte loro, nonché sotto il profilo della violazione dello Statuto dell'Università che, mentre non contempla affatto l'istituto della "sospensione temporanea" delle strutture, sancisce invece la tutela delle libertà di espressione dei docenti e degli studenti, la trasparenza dell'informazione e delle procedure, la discussione e il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei fini istituzionali dell'Università. Inoltre la logica premiale, introdotta dallo Statuto, per le istituzioni che forniscono un buon rapporto qualità costi (come appunto la SIA che incide in irrisoria misura sul Fondo Ordinario, ha contratti in essere, ingenti risorse ed alta qualità di insegnamento) nella specie non è stata attuata essendo oltretutto priva di fondamento, potendo la Scuola sostenersi da sola, la motivazione della carenza di finanziamenti per far funzionare la Scuola stessa.

7.Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che il ricorso di cui

trattasi è inammissibile nella parte in cui esso è stato proposto, oltre che dai ricorrenti in proprio, da uno di essi (Prof. Paolo Teofilatto) anche nella qualità di Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale. Ed invero, ostano all'ammissibilità del suddetto ricorso per conto della Scuola, oltre alle considerazioni (già sopra espresse sub 5 e che anche in questa sede si richiamano) relative alla carenza di legittimazione processuale da parte della Scuola stessa, l'ulteriore rilievo per cui, come il ricorrente suddetto ha precisato in ricorso, egli, pur essendo stato eletto dal Consiglio della Scuola, è "in attesa del decreto rettorale di nomina" a Preside. Sicchè, non essendosi perfezionata l'investitura della carica suddetta, il citato ricorrente non ha alcun potere rappresentativo della Scuola, e perciò il ricorso di quest'ultima non può essere considerato ammissibile.

Il ricorso è invece ammissibile in quanto proposto dagli istanti in proprio (ad evidente tutela dell'interesse personale e diretto all'esplicazione della propria capacità professionale in un contesto organizzatorio, quello di appartenenza, particolare e consolidato, di antica tradizione e di sicuro prestigio sul piano della docenza e della ricerca, nel quale i ricorrenti hanno oltretutto interesse a permanere in posizione di consiglieri (e il Prof Teofilatto anche nella carica di Preside, il cui iter di attribuzione si è interrotto proprio per effetto della sospensione della Scuola) a fronte di una determinazione diretta alla sospensione sine die della Scuola stessa e alla disattivazione del relativo centro di spesa, con implicazione di trasferimenti dei docenti

ricorrenti, certamente non frutto di libere scelte degli stessi, ad altre strutture universitarie.

8.Nel merito (e nei limiti della sua ammissibilità) il ricorso è fondato, alla stregua delle seguenti considerazioni.

La delibera del Senato Accademico in impugnativa ha disposto la sospensione della Scuola di Ingegneria Aerospaziale e la disattivazione del relativo Centro di spesa senza consentire alcuna partecipazione procedimentale alla Scuola stessa e, attraverso gli organi rappresentativi, ai suoi docenti.

Si è trattato di una determinazione indubbiamente lesiva (per le ragioni suddette fondanti l'interesse dei ricorrenti), anche in relazione al fatto che è stata disposta una sospensione sine die della Scuola, una interruzione improvvisa di qualsiasi attività della stessa , con modalità tali per cui la ricostruzione di tale sospensione alla stregua di una vera e propria disattivazione (secondo la definizione dei ricorrenti) non appare effettivamente peregrina. E d'altra parte, ancora alla data del passaggio in decisione della causa, l'Amministrazione non ha fornito ragguagli concreti sull'effettiva collocazione della SIA, per lo svolgimento di attività formative, nell'ambito della SSSA. L'illegittimità della delibera impugnata si appalesa quindi sotto il profilo della violazione non solo della normativa procedimentale del 1990 (art. 7 e segg. l. n. 241) ma dello stesso Statuto del 2010 (DR n. 545 del 4.8.2010 pubblicato sulla G.U. del 13.8.2010) dell'Università degli Studi "La Sapienza" di

Roma. Quest'ultimo, invero, oltre a contenere norme di principio sulla partecipazione e sulla trasparenza (vedi ad esempio art. 1, commi 1 e 6, ed art. 2, comma 2), stabilisce anche espressamente (vedi art. 14 comma 2 lettera e) che "l'istituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'università" sono deliberate dal Senato Accademico "sentiti per gli aspetti di competenza gli organi delle strutture interessate".

Pare dunque al Collegio, anche alla luce di tale norma statutaria, che la sospensione dell'attività della Scuola, disposta dal Senato Accademico nella delibera del 30.11.2010, avrebbe dovuto senz'altro presupporre, trattandosi oltretutto di misura non prevista dallo Statuto ed indirizzata nei confronti di una struttura comunque istituita per legge, un'istruttoria, che invece non vi è stata, in partecipazione e in contraddittorio, attraverso un confronto con gli organi rappresentativi della struttura stessa e dei docenti in essa incardinati.

La mancanza del necessario momento partecipativo procedimentale e la conseguente carenza di istruttoria inficiano quindi l'atto impugnato, che in accoglimento del proposto ricorso, e con assorbimento di ogni profilo di censura non esaminato, va pertanto annullato.

9.Quanto, infine, alle spese di entrambi i giudizi, esse, ricorrendo giusti motivi in relazione alla particolarità delle questioni sollevate ed esaminate, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi e motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così decide:

a)riunisce i ricorsi e i motivi aggiunti;

b)dichiara inammissibili e improcedibili, come da motivazione, il ricorso n. 6509/2008 e i relativi motivi aggiunti;

c)dichiara in parte inammissibile, il ricorso n. 11588/2020 (nei limiti della sua proposizione per conto della Scuola di Ingegneria Aerospaziale) e per il resto lo accoglie, come da motivazione, con annullamento, per l'effetto, dell'atto impugnato, in parte qua;

d)compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 4 maggio 2011 e del 30 settembre 2011con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere, Estensore

Giuseppe Sapone, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

USCITA
prot. n. 0012882
del 29/02/2012
classif. VI/8

Al Preside della Facoltà di Ingegneria
civile e industriale
prof. Fabrizio VESTRONI

Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria
Astronautica, Elettrica e Energetica
prof. Mario MARCHETTI

e per conoscenza a:

prof. Maurizio PARISSE
prof. Antonio PAOLOZZI
prof. Carlo ULIVIERI
prof. Fabio CURTI
prof. Silvano TIZZI
prof. Paolo TEOFILATTO
c/o Dipartimento di Ingegneria
Astronautica, Elettrica e Energetica

LORO SEDI

Oggetto: Partecipazione al procedimento di disattivazione del centro di spesa della Scuola di Ingegneria Aerospaziale ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Com'è noto, successivamente all'entrata in vigore dello Statuto attualmente vigente, il Senato Accademico, a conclusione di una serie di consultazioni volte a definire proposte per le aggregazioni Facoltà-Dipartimenti (scandite da apposite riunioni, dapprima con tutti i Direttori e i Presidi di ciascuna macro-area in data 13.9.2010 e poi con il Collegio dei Direttori di Dipartimenti in data 16.9.2010) e a raggiungere il più ampio grado di condivisione, nella seduta del 23.9.2010, ha approvato il riordino delle Facoltà.
In quella sede, considerata la situazione specifica prevista dal nuovo assetto normativo e statutario, deliberò altresì "*che le 2 Scuole Speciali* (leggasi: Scuola di Ingegneria Aerospaziale e Suola Speciale Archivisti e Bibliotecari) *confluiscano nella Scuola Superiore di Studi Avanzati [SSSA] per svolgere nell'ambito della stessa attività formativa di III livello (dottorato, master, alta formazione), mentre le attività formative di I e/o II livello e le attività di ricerca saranno svolte nell'ambito dei Dipartimenti di incardinamento dei docenti e coordinate dalle specifiche Facoltà; il Rettore è delegato a costituire apposita Commissione per la predisposizione del Regolamento della Scuola*".

Successivamente, completato il processo di riordino con la riaggregazione dei dipartimenti all'interno delle 11 Facoltà approvate, la formalizzazione dei relativi quadri-afferenze e la riconduzione delle attività formative all'interno del nuovo assetto strutturale, si è provveduto a

ricondurre le attività formative di I e II livello della Scuola Speciale Archivisti e Bibliotecari, tramite i dipartimenti di riferimento, nella nuova Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali, e quelle della Scuola di Ingegneria Aerospaziale nella nuova Facoltà di Ingegneria civile e industriale. Analogo criterio è stato seguito per l'attività formativa di III livello (dottorato, master, alta formazione).

Inoltre, non essendo stata ancora attivata la Scuola Superiore di Studi Avanzati (attivazione intervenuta successivamente con DR n. 2454 del 26.7.2011 grazie all'apposito contributo riconosciuto nell'ambito dell'Accordo di Programma Sapienza – MIUR siglato in data 31.12.2010, n.d.r.) e non potendo continuare a riconoscere autonomia contabile ad una struttura incompatibile con il nuovo sistema, in quanto non assimilabile ad un dipartimento e ai suoi prescritti limiti dimensionali (non meno di 40 afferenti), né ad una facoltà quale struttura di coordinamento e aggregazione di non meno di tre dipartimenti, si è proceduto a dare esecuzione alla delibera del 21.9.2010. Pertanto, con successiva delibera del 25.11.2010, il Senato Accademico ha disposto la disattivazione del centro di spesa e il trasferimento della relativa gestione al Dipartimento di afferenza dei docenti della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica e Energetica, per l'appunto.
Analoga decisione è stata assunta nei confronti della Scuola Speciale Archivisti e Bibliotecari.

Stante quanto sopra, in considerazione del presunto difetto di partecipazione al relativo procedimento di disattivazione - lamentato dai docenti in indirizzo nel ricorso n. 11588/2010 e riconosciuto tale dal TAR Lazio con propria sentenza n. 7633 del 30.9.2011 e dal Consiglio di Stato, adito in appello dalla Sapienza con ricorso n. 10287/2011, con propria ordinanza n. 433 del 31.1.2012 di rigetto dell'istanza cautelare presentata a margine dall'appellante ateneo – si chiede di esprimersi, entro il termine di 30 giorni dalla data della presente, secondo le modalità previste dalla Legge 241/1990 e successive modifiche e dal relativo Regolamento interno di attuazione, emanato con D.R. n. 651 del 15.10.2010, in ordine alla rinnovazione del procedimento di disattivazione del centro di spesa della Scuola di Ingegneria Aerospaziale alla luce delle vigenti disposizioni previste dalla Legge 240/2010, dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità della Sapienza.

L'unità organizzativa di riferimento è il Settore Attivazione Strutture Periferiche (responsabile del Settore e del procedimento: dr.ssa Giovanna Luciano, tel. 20475, e.mail: giovanna.luciano@uniroma1.it) della Ripartizione V (responsabile: dr.ssa Maria Ester Scarano). Presso il suddetto ufficio è possibile prendere visione degli eventuali atti necessari allo scopo, se non già in possesso dei soggetti in indirizzo.

Quanto sopra con espressa riserva di ogni eventuale valutazione conseguente alla decisione che il Consiglio di Stato intenderà assumere nel merito sul ricorso n. 10287/2011, pendente.

Distinti saluti

IL RETTORE

Ce Dg
SUR

RepV + RepI

Avv. Ivano Giacomelli

dr.ssa Giovanna Luciano
Settore IV
Attivazione Strutture Periferiche
Ripartizione V

Roma, 28.04.2012

OGG: OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI DISATTIVAZIONE DEL CENTRO DI SPESA SCUOLA DI ING. AEROSPAZIALE

Gentile dottoressa Luciano,

Le scrivo la presente memoria nell'interesse del Prof. Antonio Paolozzi, il quale la fa propria e la sottoscrive a sua volta, nonché nell'interesse degli studenti, soggetti interessati al presente procedimento ai sensi degli artt 9 e 11 L.241/90, tutti da me rappresentati e difesi nel giudizio di ottemperanza della nota sentenza n. 7633 del 30.09.11 del TAR del Lazio. Tale giudizio è iscritto al R.G. 2075 /2012 e la sua prima udienza si terrà il 23.05.2012.

PARTE I: Ricostruzione dei fatti

Ragioni di opportunità imporrebbero che l'Università si astenesse dal portare avanti un procedimento amministrativo finalizzato alla disattivazione del centro di spesa della Scuola di Ingegneria Aerospaziale in considerazione del contenuto del ricorso per ottemperanza notificato all'Università e della prossimità dell'udienza.

Salvo e impregiudicati tutti i diritti fatti valere dai Professori della Scuola anche dinanzi al Consiglio di Stato, giova puntualizzare che i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in data 30.11.2010, la quale ha disposto, nelle more dell'attivazione della SSSA (in cui la SIA dovrà confluire, alla stregua di precedenti deliberati del settembre 2010 degli Organi dell'Ateneo, per lo svolgimento di attività formativa di III livello), la disattivazione del centro di spesa della SIA al 31.12.2010, la sospensione temporanea della Scuola stessa e dei relativi organi rappresentativi, con il conseguente trasferimento delle attività residue e dei relativi fondi ai Dipartimenti di afferenza dei docenti.

Il ricorso è stato incentrato sulla dedotta illegittimità della sospensione (equivalente a disattivazione) della Scuola di Ingegneria Aerospaziale, poiché questa è stata istituita per legge e l'Università era quindi incompetente a disattivarla, così come invece avvenuto in violazione, oltretutto, della normativa del 1990 di partecipazione procedimentale, e dunque senza adeguata istruttoria in contraddittorio con la Scuola, senza motivazione ed in contrasto altresì con la delibera del Senato Accademico del 21.9.2010, comportante comunque medio tempore,

nelle more della conclusione del procedimento di costituzione della SSSA (in cui la Scuola di Ingegneria Aerospaziale doveva confluire), l'operatività della SIA stessa. Viene ulteriormente dedotta l'illegittimità della contestata delibera sotto il profilo della lesione degli artt. 7 e 8 del DPR n. 382/80 (libertà di insegnamento e inamovibilità dei docenti), in relazione alla sospensione dei corsi di studio della SIA e al trasferimento dei docenti ad altro dipartimento senza domanda da parte loro, nonché sotto il profilo della violazione dello Statuto dell'Università che, mentre non contempla affatto l'istituto della "sospensione temporanea" delle strutture, sancisce invece la tutela delle libertà di espressione dei docenti e degli studenti, la trasparenza dell'informazione e delle procedure, la discussione e il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei fini istituzionali dell'Università.

Con sentenza n.7633, depositata il 30 settembre 2011 il TAR ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente ed, in particolare, ha statuito che:

"Si è trattato di una determinazione indubbiamente lesiva (per le ragioni suddette fondanti l'interesse dei ricorrenti), anche in relazione al fatto che è stata disposta una sospensione sine die della Scuola, una interruzione improvvisa di qualsiasi attività della stessa , con modalità tali per cui la ricostruzione di tale sospensione alla stregua di una vera e propria disattivazione (secondo la definizione dei ricorrenti) non appare effettivamente peregrina. E d'altra parte, ancora alla data del passaggio in decisione della causa, l'Amministrazione non ha fornito ragguagli concreti sull'effettiva collocazione della SIA, per lo svolgimento di attività formative, nell'ambito della SSSA. L'illegittimità della delibera impugnata si appalesa quindi sotto il profilo della violazione non solo della normativa procedimentale del 1990 (art. 7 e segg. l. n. 241) ma dello stesso Statuto del 2010 (DR n. 545 del 4.8.2010 pubblicato sulla G.U. del 13.8.2010) dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma. Quest'ultimo, invero, oltre a contenere norme di principio sulla partecipazione e sulla trasparenza (vedi ad esempio art. 1, commi 1 e 6, ed art. 2, comma 2), stabilisce anche espressamente (vedi art. 14 comma 2 lettera e) che "l'istituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'università" sono deliberate dal Senato Accademico "sentiti per gli aspetti di competenza gli organi delle strutture interessate".

Pare dunque al Collegio, anche alla luce di tale norma statutaria, che la sospensione dell'attività della Scuola, disposta dal Senato Accademico nella delibera del 30.11.2010, avrebbe dovuto senz'altro presupporre, trattandosi oltretutto di misura non prevista dallo Statuto ed indirizzata nei confronti di una struttura comunque istituita per legge, un'istruttoria, che invece non vi è stata, in partecipazione e in contraddittorio, attraverso un confronto con gli organi rappresentativi della struttura stessa e dei docenti in essa incardinati.

La mancanza del necessario momento partecipativo procedimentale e la conseguente carenza di istruttoria inficiano quindi l'atto impugnato, che in accoglimento del proposto ricorso, e con assorbimento di ogni profilo di censura non esaminato, va pertanto annullato".

La sentenza è stata impugnata dall'Università La Sapienza al Consiglio di Stato con ricorso N.R.G. 10287 del 2011 il quale con provvedimento Num. 433/2012 PROV. CAU. non ne ha sospeso l'esecutività:

"Considerato che il provvedimento del 30 novembre 2010, impugnato nel giudizio di primo grado – con il quale è stata disposta la disattivazione del "centro di spesa" della Scuola di Ingegneria Aerospaziale – non è stato adottato nel rispetto delle garanzie di partecipazione procedimentale".

Appare dunque evidente che TAR e Consiglio di Stato abbiano ritenuto di sanzionare l'iter dell'Università non tanto su questioni meramente formali legate all'iter del procedimento , ma dichiarando che l'iter adottato è lesivo nella sostanza in quanto " *la sospensione dell'attività della Scuola, disposta dal Senato Accademico nella delibera del 30.11.2010, avrebbe dovuto senz'altro presupporre, trattandosi oltretutto di misura non prevista dallo Statuto ed indirizzata nei confronti di una struttura comunque istituita per legge, un'istruttoria, che invece non vi è stata, in partecipazione e in contraddittorio, attraverso un confronto con gli organi rappresentativi della struttura stessa e dei docenti in essa incardinati".*

L'interpretazione non lascia dubbi: essenziale è una istruttoria sulle ragioni di merito non interpretative della compatibilità o meno con norme di legge e statutarie a cui è deputato il Giudice (che in questo senso si è già espresso) e non certo l'Autorità amministrativa; nonché, l'istruttoria di merito deve essere effettuata " *attraverso un confronto con gli organi rappresentativi della struttura stessa e dei docenti in essa incardinati".*

L'iter riproposto è quindi palesemente elusivo, parte da un assunto che la sentenza nega e cioè la disattivazione del centro di spesa come condizione data, cosa che non è ed inoltre si limita alla richiesta di una mera opinione da parte dei soli docenti senza aver dato seguito alla formazione degli organi della scuola, così come manifesto nella sentenza e non richiede una vera partecipazione alla fase istruttoria e di definizione, ma si limita a chiedere una partecipazione fittizia evidentemente elusiva della decisione del Giudice, ricadendo nello stesso errore procedurale cassato nella sentenza: *La mancanza del necessario momento partecipativo procedimentale e la conseguente carenza di istruttoria inficiano quindi l'atto impugnato.*

Per queste ragioni si fa formale istanza affinché l'Università voglia sospendere il procedimento e conformarsi a quelle che saranno le direttive che l'A.G. riterrà di dare al fine di ottemperare correttamente alla sentenza n. 7633 / 2011.

PARTE II : Vizi del procedimento amministrativo proposto

Al solo fine di dimostrare che i miei assistiti non procedono ad una mera opposizione ma sono sinceramente orientati ad una partecipazione reale e costruttiva e con espressa riserva di volersi conformare all'esito del giudizio di ottemperanza a cui ci si rimette al fine di integrare il successivo iter istruttorio, e con salvezza di ogni diritto anche in sede risarcitoria, con la presente memoria, intendo comunque sottoporre alla Sua attenzione i vizi formali e sostanziali del procedimento così come incardinato:

Violazione di legge, abuso di potere, contraddittorietà, illogicità, carenza istruttoria, violazione del principio del giusto procedimento, assenza di coinvolgimento degli organi rappresentativi della Scuola di Ingegneria Aerospaziale, da considerare come ente colpito dal procedimento amministrativo, con conseguente difetto insanabile del procedimento, violazione del giudicato

Il TAR del Lazio ha annullato la delibera di sospensione temporanea della Scuola di Ingegneria Aerospaziale e di disattivazione del suo centro di spesa per il mancato coinvolgimento degli organi rappresentativi della Scuola di Ingegneria Aerospaziale e dei suoi docenti. Con il riavvio del procedimento di disattivazione del centro di spesa, nuovamente, non sono stati coinvolti gli organi rappresentativi della Scuola di Ingegneria Aerospaziale che è tuttora "sospesa temporaneamente", nonostante il TAR del Lazio con sentenza già esecutiva e non sospesa dal Consiglio di Stato, abbia annullato gli atti lesivi da più di sei mesi.

Con delibera del 21.09.2010 il Senato Accademico ha deciso la confluenza della Scuola di Ingegneria Aerospaziale nella Scuola Superiore Studi Avanzati. Tale decisione è stata assunta dal Senato Accademico per adeguare la struttura interna dell'Università La Sapienza allo Statuto della Sapienza emanato ad agosto 2010, Statuto che accoglieva alcuni dei principi di organizzazione interna contenuti poi nell'art. 2 della L. 240/2010. Tale delibera non è stata oggetto di annullamento da parte del T.A.R. ed è dunque operativa.

Con delibera del 30.11.2010, non essendo stata istituita la Scuola Superiore Studi Avanzati in quanto il MIUR non aveva erogato i fondi necessari, il Senato Accademico deliberava di "sospendere temporaneamente" la Scuola di Ingegneria Aerospaziale per esigenze di risparmio nelle more dell'istituzione della Scuola Superiore Studi Avanzati. Tale delibera è stata annullata in quanto né gli organi della Scuola di Ingegneria Aerospaziale, né i suoi docenti, né i suoi studenti erano stati posti in grado di partecipare al procedimento. Una valutazione nel merito con riferimento alle motivazioni che avevano portato alla sospensione temporanea della SIA e alla disattivazione del centro di spesa non è avvenuta.

Attualmente la Scuola Superiore Studi Avanzati è stata istituita, dunque non sussisterebbero più i motivi addotti dal Senato Accademico il 30.11.2010 per sospendere temporaneamente la Scuola di Ingegneria Aerospaziale e disattivare il suo centro di spesa. Criteri di efficienza, trasparenza e di buon andamento della P.A. imporrebbero dunque la riattivazione della Scuola di Ingegneria Aerospaziale e del relativo centro di spesa, invece in maniera contraria anche al principio di imparzialità dell'azione amministrativa, la Scuola di Ingegneria Aerospaziale rimane sospesa ed è stato avviato un nuovo procedimento per la disattivazione del suo centro di spesa.

Dalle lettere pervenute non si riesce ad evincere con chiarezza per quale motivo è stato riavviato il procedimento di disattivazione del centro di spesa della Scuola di Ingegneria Aerospaziale.

E' fatto un mero ed ambiguo accenno, sembra, ad una pretesa incompatibilità di tale centro di spesa con la L. 240/2010, lo Statuto de "La Sapienza" e il Regolamento per l'amministrazione, la Finanza e la Contabilità della Sapienza.

Non si comprende a quali norme della legge citata, dello Statuto e del Regolamento, l'Università si riferisca, il richiamo generico ad una normativa e ad atti regolamentari dell'Università non consente al prof. Paolozzi che lavorava all'interno della Scuola di Ingegneria Aerospaziale, e agli studenti, di effettuare compiute osservazioni e di argomentare compiutamente per contrastare un'azione amministrativa che non condivide e reputa comunque viziata da carenza di istruttoria. Si rileva dunque un vizio nel procedimento anche in questo senso.

L'adozione di un provvedimento al termine del procedimento imporrebbe un'approfondita istruttoria che dovrebbe coinvolgere i docenti, gli studenti, il nucleo di valutazione.

Non risulta che tale istruttoria sia stata effettuata, come evidenziano chiaramente la delibera del Dipartimento di Ingegneria Astronautica del 15.03.2012 che correttamente ha ritenuto di non poter assumere alcuna decisione e quella della Giunta di Facoltà del 22.03.2012 che evidenzia la carenza di istruttoria e anche di coerenza rispetto a quanto deliberato dal Senato Accademico del 21.09.2010, il quale, si ricorda, aveva disposto la confluenza della Scuola di Ingegneria Aerospaziale nella Scuola Superiore di Studi Avanzati, mantenendone inalterata la struttura ivi compreso il centro di spesa.

A parere dello scrivente, il centro di spesa della Scuola di Ingegneria Aerospaziale dovrebbe essere riattivato anziché disattivato. E ciò sia per motivi di efficienza dell'azione amministrativa principio di rango costituzionale oltre che legislativo sia alla luce della L. 240/2010, dello Statuto e del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

Per l'esecuzione della sentenza e nel rispetto del principio di legalità, l'Amministrazione avrebbe dovuto compiere i seguenti adempimenti:

1) annullare la sospensione sine die della Scuola e riattivare le attività formative della stessa;
2) riattivare formalmente la Scuola e provvedere alla formalizzazione della nomina quale Preside della stessa del prof. Paolo Teofilatto eletto dal Consiglio della Scuola di Ingegneria Aerospaziale, al fine di permettere il necessario momento partecipativo procedimentale e la conseguente istruttoria da parte degli Organi della stessa. La mancata ratifica della nomina del Prof. Teofilatto è stata motivata dal Rettore adducendo che il Senato accademico avrebbe sospeso la Scuola di Ingegneria Aerospaziale e disattivato il relativo centro di spesa. La sentenza del TAR ha provveduto a sanare tale disfunzione annullando la delibera del Senato accademico. Di conseguenza si deve provvedere alla formalizzazione della nomina del Prof. Paolo Teofilatto quale preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale, il quale, assumendo la qualifica di Organo e con ciò intervenendo nel relativo procedimento con funzioni proprie, potrebbe così ed in questa veste partecipare sia alla procedura in corso che alla formazione degli statuti, la quale prerogativa è riservata alle "Facoltà e alle Scuole che costituiscono l'Università" dall'art. 17 del testo unico n. 1592/33, secondo la disposizione della legge n. 102/63. L'interesse in tal senso è fondato dalla possibilità prevista dall' art. 7, comma 8 dello Statuto della La Sapienza di esperire il recesso e/o separazione dall'Università La Sapienza .

La mancata nomina del Prof. Teofilatto, a giudizio dello scrivente, non essendo allo stato un atto discrezionale ma obbligatorio della P.A., potrebbe configurare l'ipotesi di reato di cui all'Art. 328 C.P. nella figura del " rifiuto di atto d'ufficio" .

PARTE III: Conformità del centro di spesa della Scuola di Ingegneria Aerospaziale alla legge 240/2010, lo Statuto e il Regolamento della Sapienza

Tutto ciò premesso e fatti salvi tutti i diritti derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato, in via meramente di salvaguardia ed opportunità, si specifica nel merito che la disattivazione della Scuola è manifestamente illogica, controproducente ed in violazione dei principi di efficienza e buon andamento della PA

Nei sistemi universitari internazionali si va affermando una logica che vede sempre maggiore importanza attribuita alla "valutazione del prodotto" (buona ricerca, buona didattica) più che a definire organi e strutture, il cui ruolo deve essere rivisto proprio in funzione della qualità del "prodotto" (dalla presentazione dello Statuto La Sapienza a firma del Rettore Prof. Frati).

Con delibera del 21.09.2010 si è stabilito che la SIA dovrà confluire nella SSSA. Ciò è stato deciso dal Senato Accademico proprio per garantire l'autonomia e la specificità della SIA.

L'eliminazione del suo centro di spesa comporterebbe il venir meno dell'obiettivo che la stessa Università si era posta ed impedirebbe alla SIA di

a) riprendere le attività contrattuali che sono state interrotte a seguito della chiusura del centro di spesa. E' importante fare presente che un contratto con l'università di Sharif[1] non è stato eseguito proprio a causa dell'intervenuta disattivazione del centro di spesa della Scuola di Ingegneria Aerospaziale;

b) amministrare le attività di Master e Dottorato cui è stata destinata la Scuola[2];

c) stipulare nuovi contratti di ricerca con industrie e agenzie del settore aerospaziale;

d) poter mantenere il grado di efficienza che aveva prima: la necessità di un proprio e autonomo centro di spesa è dovuta alla efficienza che si crea quando le decisioni amministrative vengono prese da un organo che ha piena contezza delle attività che si

[1] Il contratto con l'Università di Sharif e la Scuola per un ammontare di due milioni duecentomila euro è stato firmato dalle parti il 27 Settembre 2010 e non eseguito a seguito della "temporanea sospensione" della Scuola.
[2] Verbali dei Senati Accademici del 21 Settembre 2010 e del 30 Novembre 2010.

svolgono e che si devono promuovere rispetto ad un ente di natura generalista (quale è la SSSA come attualmente concepita). Pare evidente che un organo amministrativo che svolge una didattica completamente diversa avrebbe molti problemi a deliberare sulla conclusione di contratti nel settore aerospaziale e ciò renderebbe la procedura di conclusione dei contratti estremamente defatigante e difficoltosa.

Già il passaggio dei contratti al Dipartimento ha determinato molti problemi ad alcuni progetti come il progetto LARES di cui il prof. Paolozzi è responsabile, proprio in quanto si sono allungate tutte le procedure burocratiche necessarie all'esecuzione puntuale del progetto.

Prova tangibile è la lettera del prof. Ignazio Ciufolini in data 23.12.2011 inviata al Rettore e per conoscenza al prof. Paolozzi, che evidenzia tutte tali problematiche e nella quale il Prof. Ciufolini ha dichiarato la volontà di interrompere la collaborazione con la Sapienza con grave danno economico per quest' ultima. Si ritiene necessario che tale lettera venga acquisita dal Rettorato da parte Sua, rimanendo comunque a disposizione per la consegna di un'eventuale copia. Sarebbe inoltre necessaria un'istruttoria approfondita sul punto prima di deliberare alcunché.

Qualora la Scuola di Ingegneria Aerospaziale non avesse più un proprio centro di spesa e dovesse eventualmente (anche ciò non si comprende dalla lettera di riavvio del procedimento) avvalersi del centro di spesa della Scuola Superiore Studi Avanzati che è presieduto da un professore che insegna materie assai lontane dall'Ingegneria Astronautica, le problematiche già evidenziate dal Prof. Ciufolini non potrebbero che aumentare e sostanzialmente finirebbero per boicottare l'attività che la Scuola di Ingegneria Aerospaziale ha sempre portato avanti, raggiungendo risultati sui quali l'Università dovrebbe effettuare un'istruttoria approfondita.

La proposta disattivazione del centro di spesa della SIA mal si concilia, dunque, col proposito dell'Università di mantenere la specificità e l'autonomia della SIA[3] facendola appunto confluire nella SSSA, dunque evidenzia un vizio di illogicità dell'azione amministrativa contrario al principio costituzionale di buon andamento della P.A..

Pur conferendo per legge una laurea, la Scuola di Ingegneria Aerospaziale non è mai stata una Facoltà della Sapienza ma ha sempre avuto un suo ordinamento e un centro di spesa, quindi in completa compatibilità con i vigenti Statuti e Regolamenti della Sapienza. Sia la legge

[3] Ribadita dalla stessa Memoria difensiva Sapienza per la Camera di Consiglio, 12 Aprile 2012, pag. 8.

Gelmini che il nuovo Statuto della Sapienza hanno consentito la creazione di una nuova Scuola (la Scuola Superiore di Studi Avanzati, SSSA) con autonomo centro di spesa. Questo prova che non ci sono fondamenti giuridici e amministrativi che neghino la permanenza in essere della Scuola di Ingegneria Aerospaziale (che è attiva da quasi 90 anni) e del suo centro di spesa.

La legge 240/2010 non costituisce un ostacolo per l'esistenza del centro di spesa della Scuola di Ingegneria Aerospaziale. Anzi è proprio tale legge che offre numerosi argomenti per riattivare e non disattivare il centro di spesa della Scuola di Ingegneria Aerospaziale.

La L. 240/2010 ha come principio ispiratore:

1) Progresso culturale, civile ed economico della Repubblica (Art. 1 primo comma);

2) Gestione dell'Università in conformità a principi di stabilità e sostenibilità del bilancio (art. 1 secondo comma), principio importantissimo e quasi portante della riforma ed infatti:

   a) le Università con bilancio virtuoso possono derogare nella loro organizzazione al disposto dell'art. 2 medesima legge (art. 1 secondo comma);

   b) è il Consiglio di Amministrazione (che verifica e controlla i bilanci) a dover deliberare, previo parere del Senato Accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi, ad avere funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività, ad avere competenza disciplinare (art. 2 primo comma lettera h).

3) Valorizzazione del merito

Il MIUR verifica e valuta i risultati delle Università secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito (art. 1 IV comma) tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) e distribuisce le risorse pubbliche anche valutando i risultati conseguiti.

Al nucleo di valutazione è attribuita la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica. Il Nucleo di Valutazione si coordina con l'ANVUR e effettua una valutazione delle strutture e del personale al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale (art. 2 I comma lettera r)

La Scuola di Ingegneria Aerospaziale con il suo centro di spesa ha ottenuto sempre ottimi risultati con riferimento a quelli che sono i tre principi ispiratori della riforma Gelmini:

a) La Scuola di Ingegneria Aerospaziale ha contribuito al progresso culturale, civile ed economico della Repubblica, facendo la storia della attività aeronautica e poi spaziale in Europa, con l'Italia terza nazione al mondo a mettere in orbita un satellite, il satellite San Marco realizzato presso il Centro di Ricerca Progetto San Marco dai professori della Scuola di Ingegneria Aerospaziale. Ha concluso numerosi contratti con imprese ed enti di ricerca nazionali ed internazionali. Sul punto non è stata effettuata alcuna istruttoria.
b) La Scuola di Ingegneria Aerospaziale con il suo centro di spesa ha sempre avuto bilanci in forte attivo contribuendo in maniera molto positiva al bilancio della Sapienza con il 10% dei propri introiti e ha gravato in misura irrisoria sul FFO (€ 5.000 annui);
c) La Scuola di Ingegneria Aerospaziale ha sempre ottenuto ottime valutazioni dal Nucleo di Valutazione interno.

Tutti questi elementi dovrebbero essere oggetto di un'attività istruttoria approfondita in contraddittorio con gli organi rappresentativi della Scuola di Ingegneria Aerospaziale e con i suoi docenti prima di assumere qualsiasi decisione da parte di qualsiasi organo universitario.

1. Motivazioni per le quali la SIA dovrebbe avere il suo centro di spesa anche in futuro in base alla riforma Gelmini ed anche allo Statuto ed al Regolamento de La Sapienza

1. La Scuola Superiore di Studi Avanzati (SSSA) è stata istituita a seguito di un accordo di programma concluso tra l'Università e il MIUR il 31.12.2010.
2. Obiettivo dell'accordo di programma è ai sensi dell'art. 1 comma 6 L. 240/2010 quello di favorire la competitività delle università, migliorare la qualità dei risultati dell'Università, tenendo conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale. La confluenza della Scuola di Ingegneria Aerospaziale (SIA) nella SSSA, come deliberato dal Senato Accademico del 21.09.2010, con il suo centro di spesa che le garantisce effettività, consentirebbe il raggiungimento di quanto previsto dall'art. 1 comma 6 L.240/2010:

- la SIA è infatti unica in Europa e offre una didattica relativa all'Astronautica (missioni umane nello spazio) che allo stato l'Università non offre più e che nessuna università italiana offre, verrebbe pertanto favorita la competitività tra Università (art. 1 comma 6). Sul punto sarebbe dunque necessaria un'istruttoria approfondita.
- La qualità dei risultati dell'Università migliorerebbe rispetto allo stato attuale, visto che la sospensione della SIA ha determinato il venir meno di contratti (ad es. il contratto con l'Università di Sharif e le attività Lares) e di chance[4] (art. 1 comma 6).
- Il settore aerospaziale è un settore nel quale la Regione Lazio ha fortemente investito e che nel Lazio vede industrie importanti che hanno avuto e hanno rapporti contrattuali con la SIA. La confluenza della SIA "ante 30.11.2010" nella SSSA consentirebbe di valorizzare i forti investimenti effettuati dalla Regione Lazio e di contribuire allo sviluppo industriale delle imprese laziali. Con riferimento a questo punto, si rinvia all'ultimo documento elaborato dalla Filas (Finanziaria Lazio per lo Sviluppo).

E' importante inoltre sottolineare che l'aerospazio costituisce storicamente una delle industrie più importanti del Lazio con circa 30 stabilimenti e 4000 dipendenti. L'industria aerospaziale laziale è articolata nelle grandi aziende del polo tiburtino (Alcatel Alenia Space, Telespazio, MBDA Italia, SELEX Sistemi Integrati, Vitrociset), piccole e medie imprese specializzate (Aero Sekur, Sistema Compositi, Avioninteriors, Elettronica Spa, Galileo Avionica Spa, NEXT), e imprese di servizi ad alto valore aggiunto (Datamat, Sofiter, Sirti Sistemi Spa, T2 Srl). La Regione Lazio ha approvato un impegno per 40 milioni di euro e promosso i programmi:

1) Missione Eneide
2) Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) definito nell'APQ6, (Accordo di Programma Quadro Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche, Sistema Universitario Regionale ed Alta Formazione).
3) Galileo Test Range

Il carattere unico della Scuola di Ingegneria Aerospaziale è stato da tempo compreso dalla Regione Lazio, che negli anni ha stretto forti rapporti di collaborazione attraverso numerose iniziative, come, ad esempio, gli accordi di collaborazione stipulati nel 2004 con la Regione di

[4] I docenti della Scuola di Ingegneria Aerospaziale che avevano contratti al centro di spesa della Scuola hanno visto ridurre dell' 80% la loro attività contrattuale a seguito della chiusura del centro di spesa della Scuola. Sul punto è necessaria un'approfondita istruttoria in contraddittorio con i docenti della Scuola di Ingegneria Aerospaziale.

Mosca proprio attraverso la Scuola di Ingegneria Aerospaziale[5] . Si può facilmente notare dal Dossier della Finanziaria Lazio sulle attività aerospaziali[6] che la Regione Lazio ha appoggiato i suoi progetti aerospaziali soprattutto sulla Scuola di Ingegneria Aerospaziale, citata più di ogni altro centro di ricerca della Regione e descritta con dettaglio e rilievo incomparabilmente maggiore rispetto agli altri enti di ricerca e dipartimenti presenti nel Lazio.

La confluenza della SIA con il suo centro di spesa nella Scuola Superiore di Studi Avanzati (SSSA) consentirebbe anche di migliorare l'offerta formativa della SSSA.

L'attività didattica della Scuola Superiore di Studi Avanzati per il corrente anno accademico 2011-2012 è consistita nella erogazione di un corso generalista di 12 lezioni di complessive 30 ore dal titolo "Conoscenza collettiva vs conoscenza individuale" , con prima lezione il 17 Gennaio 2012 e ultima lezione il 24 Aprile 2012[7]. Ciò a fronte di un finanziamento per il 2011 pari a più di 3 milioni di Euro[8].

Infine la legge Gelmini non preclude in nessun modo l'esistenza di una Scuola nell' ambito di un Ateneo. Un esempio è fornito proprio dalla Sapienza che in regime di legge Gelmini ha creato una nuova Scuola, la Scuola Superiore di Studi Avanzati (SSSA), con un suo centro di spesa. Una Scuola di Dottorato e una Scuola di Master e formazione permanente sono previste dal recentissimo statuto del Politecnico di Torino[9].

2. Istruttoria che impone la riforma Gelmini e lo Statuto de La Sapienza:

In considerazione di quanto esposto su quelli che sono i principi ispiratori della riforma Gelmini riportati nell'art. 1 della stessa e attualizzati nell'art. 2 I comma lettera h) che attribuisce al CdA funzioni di indirizzo strategico e di verifica dei bilanci, è obbligatorio svolgere un'istruttoria adeguata prima di deliberare sulla soppressione del centro di spesa della SIA, in particolare considerato che, ai sensi dello Statuto vigente, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze, determinano gli obiettivi strategici in tema di politica culturale, scientifica e didattica e gli obiettivi di efficacia e di efficienza nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio dell'Università nel suo complesso e delle sue articolazioni fondamentali e La "Sapienza" valuta tramite i competenti organi i costi e i

[5] Libro Bianco Italiano della Finanziaria Lazio per lo Sviluppo (Filas), 2006 pag. 30
[6] Libro Bianco Italiano della Finanziaria Lazio per lo Sviluppo (Filas), 2006 pag. 61 e seguenti, pag.
[7] Sito della Sapienza www.uniroma1.it/ strutture/scuola-superiore-di-studi-avanzati.
[8] Verbale del Consiglio di Amministrazione del 6 Dicembre 2011.
[9] Statuto del Politecnico di Torino, 5 Ottobre 2011.

rendimenti dei centri di spesa in relazione alle risorse loro attribuite, agli obiettivi assegnati e ai risultati conseguiti.

E' necessario che vengano pertanto preliminarmente individuati gli indicatori atti a quantificare l'impiego delle risorse, a valutare il grado della loro utilizzazione e la congruenza tra obiettivi prefissati e risultati realizzati.
La valutazione delle attività deve essere attuata attraverso Nuclei o Comitati di valutazione composti in maggioranza da esperti esterni all'istituzione e struttura da valutare.

La valutazione della ricerca deve comprendere in ogni caso:
a) risultati stimati secondo criteri internazionali anche differenziati per aree scientifico-culturali;
b) entità dei prodotti;
c) finanziamenti da fonti esterne all'Università tenuto conto anche delle specifiche aree disciplinari.
Gli indicatori per la valutazione della didattica debbono comprendere in ogni caso:

1) durata della frequenza di un corso di studio rispetto a quella legale;
2) risultati di apprendimento attesi, compreso quanto emerge dalle opinioni degli studenti;
3) tempo intercorso tra il conseguimento del titolo e l'occupazione;
4) formazione in rapporto alla occupazione conseguita.

La vicenda della Scuola ad oggi permette di effettuare una valutazione su indicatori quali – quantitativi tra il precedente assetto e l'attuale .

Sarebbe inoltre necessario effettuare un'approfondita istruttoria sull'impatto avuto dalla SIA prima della sua sospensione sul FFO (fondo finanziamento ordinario dell'Università) e sull'entità delle entrate avute per contratti conclusi con imprese o con enti di ricerca italiani o stranieri. Tale istruttoria andrebbe effettuata dal CdA in contraddittorio con gli organi della SIA, i docenti della SIA e il relativo ufficio amministrativo. Non risulta che questa istruttoria sia stata effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

Sarebbe inoltre necessario effettuare un'istruttoria sui risultati ottenuti in termini di didattica e di organizzazione come certificati dal nucleo di valutazione dell'ateneo prima della sospensione della Scuola di Ingegneria Aerospaziale e della disattivazione del suo centro di

spesa. Ciò è anche in linea con quanto previsto dall'art. 3 comma IV e VI dello Statuto de La Sapienza attualmente vigente.

Visto che scopo dell'Università è il progresso culturale civile ed economico della Repubblica, sarebbe necessario che prima di adottare qualunque provvedimento l'Università verificasse i risultati ottenuti in termini di ricerca, didattica e di contratti conclusi dalla SIA prima della sua sospensione.

Sarebbe inoltre necessario effettuare una proiezione sugli effetti che la SIA e il suo centro di spesa avrebbe con riferimento a quelli che l'art. 1 comma 6 L. 240/2010 prevede siano gli obiettivi degli accordi di programma siglati dal MIUR con l'Università, con riferimento in particolare all'incremento della competitività dell' Università, al miglioramento della qualità dei risultati, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale già riportati e documentati.

Tutto ciò premesso, si chiede di voler sospendere la procedura adottata, riattivare la Scuola di Ingegneria Aerospaziale e i suoi organi, rideterminare gli obiettivi di efficienza ed efficacia, secondo le norme statutarie, provvedere alla sua verifica e successiva valutazione attraverso gli organi deputati secondo le procedure statutariamente previste.

Ai fini della correttezza del procedimento amministrativo, si chiede espressamente di ricevere comunicazione di cui all'art. 11 bis L.241/90 e con riserva e salvezza di ogni ulteriore diritto .

Avv. Ivano Giacomelli
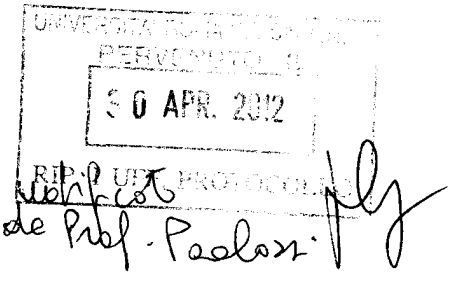
Prof. Antonio Paolozzi